

Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (Legge sui compiti di polizia, LCPol)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1, 57 capoverso 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione
federale¹, nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia
della sicurezza interna,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge definisce i compiti della Confederazione in materia di polizia e disciplina gli strumenti necessari per la loro esecuzione.

² Sono fatte salve le disposizioni concernenti compiti di polizia sanciti da leggi speciali.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *di polizia di sicurezza*: ciò che serve per prevenire le minacce di competenza della polizia, compresi i reati, e per eliminare i turbamenti al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblici;
- b. *di polizia giudiziaria*: ciò che serve per individuare, combattere e perseguire i reati di competenza della polizia, non perseguiti da un'autorità penale amministrativa della Confederazione nonché per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
- c. *di polizia amministrativa*: ciò che serve per prevenire minacce concrete al fine di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici mediante le misure di diritto amministrativo di cui alla presente legge;

RS

¹ RS 101

² FF ...

- d. *società di sicurezza*: società che esercitano un'attività nel settore della sicurezza quale la sorveglianza di beni mobili o immobili, la protezione di persone o l'assicurazione del trasporto di beni e valori;
- e. *personale di sicurezza*: il personale di una società di sicurezza impiegato da un'autorità federale conformemente alle disposizioni di cui al titolo ottavo della presente legge.

Art. 3 Competenza per i compiti di cui alla presente legge

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) adempie i compiti di cui alla presente legge che non sono affidati a un altro organo.

Titolo secondo: Compiti di polizia di sicurezza

Art. 4 Principio

¹ Fedpol, in collaborazione con le autorità cantonali, assicura la protezione:

- a. delle autorità e degli edifici della Confederazione;
- b. delle persone e degli edifici di cui la Confederazione è tenuta a garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico;
- c. delle persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007³ sullo Stato ospite.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può istituire un comitato di coordinamento per le questioni inerenti alla sicurezza che coordina misure importanti in seno all'Amministrazione federale e assiste fedpol nei settori della protezione degli edifici e delle autorità.

Art. 5 Protezione delle autorità federali

¹ Il Consiglio federale designa:

- a. le persone della Confederazione che eseguono una funzione di interesse pubblico e beneficiano di misure di protezione conformi alla situazione di minaccia correlata alla loro funzione;
- b. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale di fedpol.

² In singoli casi motivati il Consiglio federale può prevedere una proroga delle misure di protezione a favore di persone della Confederazione, anche dopo la fine dell'esercizio della loro funzione.

³ Per tutti gli edifici in cui sono sistemate autorità federali, il diritto di polizia (art. 62f della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA) è esercitato dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o

³ RS 192.12

⁴ RS 172.010

altre autorità federali che vi sono sistemati. Essi adottano le misure di protezione adeguate d'intesa con fedpol.

⁴ I Cantoni assicurano la protezione degli altri beni della Confederazione conformemente all'articolo 62e LOGA.

⁵ Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica previa consultazione di fedpol e dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali sistemati negli edifici interessati.

Art. 6 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico

I Cantoni adottano sul loro territorio, d'intesa con fedpol, le misure necessarie all'adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, cooperano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.

Art. 7 Impiego di apparecchi ottici di sorveglianza

¹ Nella misura in cui sia necessario per proteggere gli edifici e le persone di cui al presente titolo, possono essere utilizzati in luoghi accessibili al pubblico, videocamere per riprese e registrazioni visive nonché altri apparecchi ottici di sorveglianza.

² Le registrazioni visive di cui al capoverso 1 che contengono dati relativi a persone sono cancellate entro 14 giorni dalla loro registrazione.

Titolo terzo: Compiti di polizia giudiziaria

Capitolo 1: Uffici centrali di polizia giudiziaria per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale

Art. 8 Principio

¹ Fedpol gestisce gli Uffici centrali di polizia giudiziaria per individuare e combattere:

- a. la criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 10;
- b. il traffico illegale di stupefacenti ai sensi degli articoli 11 e seguente nonché 29b della legge del 3 ottobre 1951⁵ sugli stupefacenti;
- c. la tratta delle bianche ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo internazionale del 18 maggio 1904⁶ inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche;

⁵ RS 812.121

⁶ RS 0.311.31

- d. la diffusione delle pubblicazioni oscene ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo internazionale del 4 maggio 1910⁷ per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene;
- e. la falsificazione delle monete ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione internazionale del 20 aprile 1929⁸ per la lotta contro la falsificazione delle monete.

² Gli Uffici centrali cooperano con le autorità di perseguimento penale e i servizi di polizia federali, cantonali ed esteri.

Art. 9 Compiti

Gli Uffici centrali di cui al presente titolo:

- a. trattano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero;
- b. coordinano le indagini intercantionali e internazionali;
- c. stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del DFGP e delle autorità di perseguimento penale;
- d. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria.

Art. 10 Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata

¹ L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è incaricato di individuare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale⁹ nonché di lottare contro i reati commessi da tali organizzazioni.

² È inoltre incaricato di individuare e combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il procuratore generale della Confederazione può aprire un'istruzione (art. 24 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007¹⁰, CPP).

Art. 11 Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti

L'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti assiste le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché quelle di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.

Capitolo 2: Ricerca di informazioni

Art. 12 Mezzi per la ricerca di informazioni

¹ Gli Uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti di cui al presente titolo.

⁷ RS **0.311.41**

⁸ RS **0.311.51**

⁹ RS **311.0**

¹⁰ FF **2007** 6327 (testo sottoposto a referendum)

² I dati personali possono essere raccolti mediante:

- a. l'analisi di fonti accessibili al pubblico;
- b. la richiesta e la ricezione di informazioni di autorità e privati;
- c. la consultazione di documenti ufficiali;
- d. la ricezione e l'analisi di comunicazioni;
- e. la ricerca dell'identità di persone e del loro luogo di soggiorno;
- f. l'analisi delle informazioni risultanti da osservazioni.

³ I dati personali possono essere raccolti all'insaputa della persona interessata se ciò è necessario per individuare e combattere la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettere a-e.

⁴ Se gli Uffici centrali raccolgono i dati all'insaputa della persona interessata, quest'ultima ne è informata quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. È possibile differire l'informazione o rinunciarvi se:

- a. ciò è indispensabile per proteggere interessi pubblici preponderanti, soprattutto in materia di sicurezza interna o esterna oppure di lotta contro i reati che sottostanno alla giurisdizione federale;
- b. la comunicazione rischia di mettere seriamente in pericolo terzi; o
- c. la persona interessata non è reperibile.

Art. 13 Osservazione

¹ Per individuare e combattere la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettere a-e, gli Uffici centrali possono, al di fuori di un procedimento penale, far osservare in segreto persone e cose in luoghi accessibili al pubblico ed effettuare registrazioni visive o sonore, se altre misure per la ricerca di informazioni risultano vane o sproporzionatamente ardue. Per agevolare le osservazioni possono essere impiegati localizzatori se altrimenti il loro svolgimento risulta sproporzionatamente arduo.

² Se un'osservazione si protrae per oltre un mese senza che siano stati raggiunti gli scopi perseguiti, la sua proroga presuppone l'autorizzazione del direttore di fedpol. L'autorizzazione è valida al massimo per un mese. Può essere rinnovata di volta in volta, al massimo per un mese.

Art. 14 Impiego di privati

Per individuare e combattere la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettere a-e, gli Uffici centrali possono impiegare privati, a titolo ausiliario e su base volontaria, come informatori o persone di fiducia. Il loro impiego può avvenire con la garanzia che la loro identità non sarà rivelata.

Art. 15 Informatori

Gli informatori trasmettono di propria iniziativa, regolarmente o sporadicamente, informazioni agli Uffici centrali.

Art. 16 Persone di fiducia

¹ Le persone di fiducia raccolgono informazioni in modo mirato seguendo le istruzioni degli Uffici centrali.

² È consentito ricorrere alle persone di fiducia se altre misure per raccogliere informazioni risultano vane o sproporzionatamente ardue. Prima del loro impiego le persone di fiducia vanno informate che non dispongono di alcuna competenza ufficiale o di altri diritti speciali, che non possono compiere reati e nemmeno istigare o aiutare altri a delinquere.

³ Il DFGP disciplina il reclutamento, l'istruzione e la direzione delle persone di fiducia. L'impiego e la direzione sono documentati.

Art. 17 Rimborsi e ricompense

¹ Gli Uffici centrali possono rimborsare le spese sostenute dagli informatori e dalle persone di fiducia per raccogliere e trasmettere informazioni.

² Per segnalazioni particolarmente utili possono essere pagate ricompense. La promessa e il versamento di ricompense presuppongono in ogni singolo caso l'autorizzazione del direttore di fedpol.

³ Il DFGP disciplina l'ammontare e la documentazione dei rimborsi e delle ricompense.

Capitolo 3: Obbligo d'informazione delle autorità e trasmissione di dati personali**Art. 18** Cooperazione con autorità e servizi

¹ Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni e in quale misura le autorità e i servizi seguenti sono obbligati a collaborare con gli Uffici centrali e a informarli di caso in caso:

- a. gli organi di perseguimento penale, i posti di polizia e l'amministrazione delle dogane;
- b. le autorità di polizia degli stranieri e le altre autorità competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché di concessione dell'asilo o di ammissione provvisoria;
- c. le autorità di controllo degli abitanti e di altri registri ufficiali;
- d. le autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
- e. le autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni;

f. le autorità competenti per l'assistenza giudiziaria in materia penale.

² In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Art. 19 Trasmissione di dati personali da parte degli Uffici centrali

¹ Nell'ambito dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 18, gli Uffici centrali possono comunicare dati personali a tutte le autorità ivi menzionate.

² Il Consiglio federale designa gli altri destinatari cui possono essere comunicati dati personali, sempre che ciò sia necessario per:

- a. ottenere le informazioni che occorrono agli Uffici centrali e motivare le richieste d'assistenza informativa; nonché
- b. assisterli nell'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 20 Obbligo d'informazione nel settore della criminalità organizzata

¹ Le autorità federali e cantonali di perseguimento penale comunicano agli Uffici centrali le informazioni che permettono di concludere che esista un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260^{ter} numero 1 capoverso 1 del Codice penale¹¹ o che sia stato compiuto un reato di cui all'articolo 24 CPP¹², riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'istruzione. Esse informano sullo svolgimento e sull'archiviazione di procedure d'indagine nell'ambito delle quali si sospetta la partecipazione di organizzazioni criminali o il compimento di un reato di cui all'articolo 24 CPP, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'istruzione.

² Gli Uffici centrali informano le autorità federali e cantonali di perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure segnalate.

Capitolo 4: Compiti di polizia contemplati dal Codice di procedura penale

Art. 21 Polizia giudiziaria

¹ Fedpol assume i compiti di polizia contemplati dal CPP¹³. La divisione principale Polizia giudiziaria federale (PGF) esegue tali compiti conformemente alle disposizioni del CPP, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

² La PGF può essere incaricata di raccogliere le prove nell'ambito di procedimenti d'assistenza giudiziaria internazionale. Essa raccoglie le prove secondo le direttive e sotto la vigilanza del MPC o dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).

¹¹ RS 311.0

¹² FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)

¹³ FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)

Art. 22 Identità fittizia preparatoria

¹ Per preparare un'inchiesta mascherata ai sensi degli articoli 286 e seguenti CPP¹⁴, il direttore di fedpol può assegnare un'identità fittizia agli agenti infiltrati della PGF e alle loro persone di contatto.

² Per costituire o mantenere l'identità fittizia si possono allestire o alterare documenti.

³ L'identità fittizia può essere utilizzata soltanto quando l'inchiesta mascherata è stata approvata conformemente all'articolo 289 CPP.

Titolo quarto: Compiti di polizia amministrativa**Capitolo 1: Misure contro la propaganda violenta****Art. 23** Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda violenta

¹ Le autorità di polizia e l'amministrazione delle dogane mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o cose.

² Esse trasmettono il materiale al Servizio informazioni della Confederazione. Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca del materiale messo al sicuro dopo aver consultato il Servizio informazioni della Confederazione. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968¹⁵ sulla procedura amministrativa (PA).

³ Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del Servizio informazioni della Confederazione o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.

⁴ In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette alla competente autorità penale.

⁵ In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del Servizio informazioni della Confederazione, può:

- a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;
- b. raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

¹⁴ FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)

¹⁵ RS 172.021

Capitolo 2: Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 24 Divieto d'entrata

Fedpol può vietare l'entrata a uno straniero che, in relazione a manifestazioni sportive, ha violato o minaccia l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero.

Art. 25 Divieto limitato di lasciare la Svizzera

¹ Si può vietare a una persona di lasciare la Svizzera per un periodo determinato al fine di recarsi in un Paese determinato se:

- a. è oggetto di un divieto di accedere a un'area determinata perché è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose; e
- b. in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destinazione.

² Il divieto limitato di lasciare la Svizzera può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non oggetto di un divieto di accedere a un'area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.

³ Fedpol pronuncia il divieto limitato di lasciare la Svizzera. I Cantoni e il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta possono presentare le relative richieste.

⁴ Il divieto limitato di lasciare la Svizzera è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva e fino a un giorno dopo la sua conclusione.

⁵ Fedpol può autorizzare eccezioni al divieto limitato di lasciare la Svizzera, se la persona interessata fa valere motivi importanti per recarsi nel Paese di destinazione.

Art. 26 Età minima

Le misure di cui agli articoli 24 e 25 possono essere pronunciate soltanto contro persone che hanno compiuto i 12 anni.

Art. 27 Effetto sospensivo

Un ricorso contro le misure di cui agli articoli 24 e 25 ha effetto sospensivo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

Art. 28 Segnalazione

Il divieto d'entrata e il divieto limitato di lasciare la Svizzera sono segnalati nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 86).

Capitolo 3: Misure per prevenire possibili reati

Art. 29 Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta

¹ Su richiesta delle autorità federali di perseguimento penale di cui all'articolo 59 o di autorità cantonali di polizia, fedpol può segnalare nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 86 nonché nel Sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 87, persone, veicoli, natanti, container e aeromobili ai fini di una sorveglianza discreta.

² La segnalazione di persone è ammessa soltanto se:

- a. esistono indizi concreti che la persona interessata stia pianificando o commettendo reati di particolare gravità; o
- b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in futuro reati di particolare gravità.

³ È consentito segnalare i veicoli, i natanti, gli aeromobili e i container ai fini di una sorveglianza discreta, soltanto se esistono indizi concreti di un collegamento con reati di particolare gravità.

⁴ Per reati di particolare gravità ai sensi dei capoversi 2 e 3 s'intendono i reati contemplati dall'articolo 286 capoverso 2 CPP¹⁶.

Art. 30 Scambio d'informazioni con privati

Per prevenire reati, fedpol può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Art. 31 Contatto con gli autori di minacce

¹ Se esistono motivi concreti per ritenere che una determinata persona commetterà un reato nei confronti di una persona o di un edificio da proteggere conformemente all'articolo 5, l'autorità competente per la protezione può recarsi nel luogo di soggiorno di tale persona, menzionare il suo comportamento e avvertirla delle conseguenze di eventuali reati.

Art. 32 Sequestro di oggetti pericolosi

Fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all'articolo 28a della legge del 20 giugno 1997¹⁷ sulle armi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i compiti di cui alla presente legge.

¹⁶ FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum); attualmente art. 4 cpv. 2 della legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata.

¹⁷ RS 514.54

Titolo quinto: Cooperazione di polizia**Capitolo 1: Cooperazione di polizia in generale****Sezione 1: Forme e strumenti della cooperazione****Art. 33** Forme della cooperazione

¹ Per adempiere i compiti di cui alla presente legge, fedpol coopera con autorità nazionali ed estere e con organi internazionali, che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria.

² Tale cooperazione comprende:

- a. l'assistenza di polizia semplice che consiste nello scambio di personale e materiale nonché di informazioni non relative a persone;
- b. l'assistenza di polizia standard che consiste nell'esecuzione di misure di polizia che possono essere richieste ed eseguite dalla polizia in modo indipendente in virtù della presente legge, del CPP¹⁸ o di accordi internazionali;
- c. l'assistenza informativa di polizia che consiste nello scambio, di caso in caso, di dati personali nonché di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (denominati qui di seguito informazioni relative a persone).

Art. 34 Uffici di cooperazione

Il Consiglio federale può istituire e gestire, in collaborazione con i Cantoni, dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con gli Stati limitrofi della Svizzera.

Art. 35 Addetti di polizia

¹ Fedpol nomina addetti di polizia che, presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o organizzazioni internazionali, assistono le autorità di perseguimento penale nella prevenzione e nel perseguimento dei reati di competenza della Confederazione e dei Cantoni. Essi cooperano, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e degli Stati terzi coinvolti.

² Gli addetti di polizia possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini finalizzate al perseguimento di crimini e delitti per cui la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria. Essi assistono inoltre le rappresentanze svizzere nelle questioni in materia di sicurezza, in particolare per quanto concerne la protezione delle informazioni e dei dati.

³ Gli addetti di polizia rappresentano nello Stato ospitante gli interessi del DFGP e delle autorità svizzere di polizia e di perseguimento penale.

⁴ Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.

¹⁸ FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)

⁵ Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità estere lo stazionamento e i dettagli dell'intervento di loro agenti di collegamento in Svizzera. Durante il loro soggiorno in Svizzera gli addetti di polizia esteri sono assistiti da rappresentanti di fedpol.

Sezione 2: Principi della cooperazione internazionale di polizia

Art. 36 Fonti giuridiche della cooperazione internazionale di polizia

¹ La cooperazione internazionale di polizia è obbligatoria soltanto se retta da disposizioni pertinenti contenute in accordi internazionali oppure se prevista dal diritto nazionale svizzero. In assenza di obblighi contrattuali, la cooperazione avviene solitamente in base al principio di reciprocità.

² La presente legge non pregiudica né gli obblighi più severi in materia di cooperazione né le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali vigenti.

Art. 37 Rapporto con l'assistenza giudiziaria

Sono fatte salve le disposizioni dell'Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981¹⁹ (AIMP) nonché degli accordi internazionali sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 38 Assistenza internazionale di polizia standard

¹ Fedpol riceve dall'estero le richieste di osservazioni transfrontaliere e di consegne sorvegliate e invia le analoghe richieste svizzere alle competenti autorità estere.

² In merito a una richiesta di osservazione proveniente dall'estero decide l'ufficiale di polizia di picchetto di fedpol se essa:

- a. riguarda reati che sottostanno alla giurisdizione federale ai sensi degli articoli 23 e 24 CPP²⁰; oppure
- b. a causa della mancanza di una competenza chiara non può essere inoltrata per decisione ad alcun'autorità cantonale.

³ Fedpol è il servizio competente che i funzionari esteri informano in caso di un inseguimento transfrontaliero. In base all'informazione, l'ufficiale di polizia di picchetto di fedpol verifica la legittimità dell'inseguimento e ne esige l'immediata interruzione oppure la autorizza e adotta le ulteriori misure necessarie.

¹⁹ RS 351.1

²⁰ FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)

Capitolo 2: Assistenza informativa di polizia in particolare**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 39** Assistenza informativa

¹ Per adempiere i compiti di cui alla presente legge, fedpol scambia con altre autorità e con organi internazionali, che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, le informazioni relative a persone, sempre che ne sia in possesso in conformità al diritto federale.

² Il trattamento di tali informazioni sottostà al diritto federale e cantonale in materia di protezione dei dati.

Art. 40 Limitazioni d'uso

Se i dati personali messi a disposizione possono essere utilizzati come prove in un procedimento penale soltanto con l'approvazione di un'autorità giudiziaria, fedpol ne informa l'autorità richiedente quando le trasmette i dati.

Art. 41 Motivi di rifiuto

¹ Fedpol può rifiutare o limitare l'assistenza informativa di polizia se:

- a. rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;
- b. rischia di compromettere il buon esito di un'indagine in corso o la sicurezza di persone; o
- c. le informazioni richieste non si rivelano utili e necessarie per agevolare lo svolgimento di compiti di polizia giudiziaria o di sicurezza.

² Fedpol è tenuto a rifiutare l'assistenza informativa di polizia se:

- a. in caso di trasmissione delle informazione è da temere un loro uso immediato come prove dinanzi a un'autorità giudiziaria in violazione di una riserva di approvazione;
- b. l'accesso alle informazioni e il loro scambio presuppongono l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria e questa ha negato l'autorizzazione;
- c. le richieste d'informazione presentate implicano l'applicazione della coercizione processuale o concernono informazioni sottoposte per legge alla tutela del segreto o al divieto di trasmissione. Per coercizione processuale s'intendono in particolare le misure coercitive consentite dal diritto svizzero di polizia e dal diritto processuale penale svizzero.

Art. 42 Richieste

¹ L'assistenza informativa di polizia di cui fedpol ha bisogno o che fornisce avviene su richiesta.

² Le richieste d'informazione pervenute a fedpol e da esso inviate contengono le indicazioni seguenti:

- a. il servizio richiedente;
- b. le informazioni richieste riguardanti esclusivamente il caso specifico;
- c. lo scopo per cui sono richieste le informazioni;
- d. una breve descrizione dei fatti principali;
- e. le eventuali restrizioni di utilizzazione delle informazioni richieste (oneri e condizioni);
- f. l'eventuale indicazione dell'urgenza della richiesta.

³ Le richieste sono presentate in forma scritta. In casi urgenti possono essere formulate anche oralmente; in questi casi la motivazione scritta è presentata successivamente in tempo utile.

Art. 43 Trattamento delle richieste

¹ Fedpol inoltra d'ufficio le richieste indirizzate a un'autorità non competente e ne informa il servizio richiedente.

² Fedpol rispetta gli oneri e le condizioni cui l'autorità richiedente subordina l'esecuzione di una richiesta.

³ Fedpol informa l'autorità richiedente sulla finalità delle informazioni da trasmettere e, se necessario, vi appone delle restrizioni concernenti il loro trattamento (oneri e condizioni), cui esso stesso sottostà in conformità alla legislazione federale o cantonale.

⁴ La decisione d'irricevibilità o di reiezione della domanda deve essere motivata.

⁵ In occasione di ogni trasmissione, i destinatari vanno informati sull'attendibilità e attualità dei dati.

Art. 44 Assistenza informativa spontanea di polizia

Fedpol può trasmettere informazioni relative a persone anche spontaneamente se:

- a. sussistono motivi concreti di ritenere che possano contribuire a scoprire o prevenire un reato o un pericolo serio e imminente per la sicurezza e l'ordine pubblici; oppure
- b. la trasmissione è nell'interesse della persona coinvolta ed essa ha dato il proprio consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Sezione 2: Disposizioni complementari sull'assistenza informativa internazionale di polizia

Art. 45 Campo d'applicazione

¹ A complemento delle disposizioni generali sulla cooperazione e sull'assistenza informativa di polizia di cui agli articoli 33-44, la presente sezione disciplina

l'assistenza informativa di polizia fra fedpol e le autorità estere o gli organi internazionali che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria.

² Per l'assistenza informativa di polizia tramite Interpol ed Europol nonché nei confronti degli Stati vincolati a un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen), si applicano inoltre le disposizioni delle sezioni 3-6 qui appresso. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 2.

Art. 46 Trasmissione dei dati e principi di trattamento

¹ Fedpol può trasmettere dati personali ad autorità estere o a organi internazionali che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria se una legge o un trattato internazionale lo prevedono o se:

- a. l'informazione è necessaria per adempiere un compito di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria;
- b. fedpol deve trasmettere l'informazione per motivare una richiesta svizzera di assistenza informativa; oppure
- c. la trasmissione è nell'interesse della persona coinvolta ed essa ha dato il proprio consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

² Fedpol può trasmettere dati personali a privati se una legge o un trattato internazionale lo prevedono o se:

- a. deve trasmettere le informazioni per adempiere i propri compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria; oppure
- b. la trasmissione è nell'interesse della persona coinvolta ed essa ha dato il proprio consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

³ Quando trasmette i dati fedpol rispetta i principi di cui agli articoli 1a, 2, 3 e 75a AIMP²¹.

⁴ Fedpol è autorizzato a trasmettere a Stati terzi informazioni concernenti richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti, persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM).

Art. 47 Limitazioni d'uso

Quando trasmette i dati alle autorità estere fedpol le avverte che i dati personali messi a disposizione:

- a. possono essere utilizzati soltanto per scopi di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza;
- b. possono essere trasmessi a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a una persona fisica o giuridica soltanto con l'approvazione di fedpol.

²¹ RS 351.1

Art. 48 Ulteriori motivi di rifiuto

¹ Oltre che per i motivi di cui all'articolo 41, fedpol può rifiutare o limitare l'assistenza informativa di polizia nei confronti di autorità estere, se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

² Fedpol è inoltre tenuto a rifiutare l'assistenza informativa di polizia se:

- a. i principi di cui agli articoli 1a, 2 e 3 AIMP²² impongono il rifiuto;
- b. il trattamento della richiesta da parte di fedpol in quanto organo di polizia ai sensi dell'articolo 75a AIMP è escluso;
- c. lo Stato richiedente non garantisce un'adeguata protezione dei dati.

³ Il presente articolo non si applica ai rapporti con le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen di cui all'articolo 60.

Art. 49 Comunicazione di dati esteri a uno Stato terzo o a un organo internazionale

¹ Fedpol può comunicare all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale i dati personali messi a disposizione o trasmessi da un altro Stato se:

- a. la comunicazione è necessaria per adempiere un compito di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria;
- b. il servizio destinatario è competente per l'adempimento di compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria;
- c. lo Stato che ha messo a disposizione o trasmesso i dati ha precedentemente approvato la comunicazione; e
- d. lo Stato terzo o l'organo internazionale garantiscono un'adeguata protezione dei dati.

² Se i dati sono comunicati a uno Stato Schengen la condizione di cui al capoverso 1 lettera d è considerata adempiuta.

³ In deroga al capoverso 1 lettera c, è consentito comunicare dati personali in singoli casi se:

- a. non è possibile ottenere per tempo e in anticipo l'autorizzazione dello Stato che ha trasmesso o messo a disposizione i dati ; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire un pericolo serio e imminente per la sicurezza di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

⁴ Se i dati comunicati da uno Stato Schengen conformemente al capoverso 3 sono stati trasmessi o messi a disposizione, quest'ultimo ne è informato senza indugio.

⁵ In deroga al capoverso 1 lettera d, è consentito comunicare dati personali in singoli casi se:

²² RS 351.1

- c. la comunicazione è necessaria per salvaguardare interessi preponderanti e degni di protezione della persona interessata o di una terza persona;
- d. la comunicazione è necessaria per salvaguardare un interesse pubblico preponderante; oppure
- c. garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata dei dati.

Art. 50 Comunicazione di dati personali esteri a persone fisiche o giuridiche

¹ In singoli casi fedpol può comunicare a persone fisiche o giuridiche dati personali trasmessi o messi a disposizione da un altro Stato se

- a. la legge o un accordo internazionale lo prevedono;
- b. lo Stato presso cui sono stati raccolti i dati ha precedentemente approvato la comunicazione;
- c. non vi si oppongono interessi preponderanti e degni di protezione della persona interessata; e
- d. la comunicazione è indispensabile per:
 - 1. adempiere un compito legale della persona fisica o giuridica,
 - 2. adempiere compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, oppure
 - 3. prevenire una grave violazione dei diritti di persone fisiche o giuridiche.

² I dati sono comunicati alla persona fisica o giuridica avvertendola espressamente di utilizzarli esclusivamente per lo scopo indicato da fedpol.

Art. 51 Comunicazione di dati propri a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a una persona fisica o giuridica

Fedpol accorda l'autorizzazione di comunicare a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a una persona fisica o giuridica i dati che ha trasmesso o messo a disposizione, sempre che siano soddisfatte condizioni analoghe a quelle di cui agli articoli 49 e 50.

Art. 52 Trasmissione di richieste cantonali all'estero tramite fedpol

¹ I Cantoni indirizzano le proprie richieste di assistenza informativa di polizia a fedpol che le trasmette all'autorità estera in questione. È fatta salva la comunicazione diretta dei Cantoni con l'estero prevista dalla legge o da un trattato internazionale.

² Dopo aver consultato l'autorità cantonale, fedpol può rinunciare a trasmettere al destinatario estero una richiesta cantonale di assistenza informativa se:

- a. la rilevanza della fattispecie non giustifica il ricorso alla cooperazione transfrontaliera
- b. la trasmissione mette in pericolo gli interessi delle autorità della Confederazione o di altri Cantoni; oppure
- c. lo Stato richiedente non garantisce un'adeguata protezione dei dati.

Sezione 3: Assistenza informativa di polizia nei confronti di Interpol

Art. 53 Competenza

¹ Fedpol assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

² Fedpol è competente per l'assistenza informativa di polizia tra le autorità federali e cantonali di perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e la Segreteria generale di Interpol, dall'altro.

Art. 54 Statuti e regolamenti

¹ L'assistenza informativa di polizia è retta dagli statuti e regolamenti di Interpol dichiarati applicabili dal Consiglio federale. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.

² Fedpol può scambiare direttamente informazioni con gli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni di Interpol in materia di protezione dei dati.

Sezione 4: Assistenza informativa di polizia nei confronti di Europol

Art. 55 Competenza

¹ Fedpol è competente per l'assistenza informativa di polizia nei confronti dell'Ufficio europeo di polizia (Europol).

² L'assistenza informativa di polizia è retta in particolare dalle condizioni di cui agli articoli 3 e 10–13 dell'Accordo del 24 settembre 2004²³ tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

Sezione 5: Assistenza informativa di polizia nei confronti degli Stati Schengen

Art. 56 Competenza

La Confederazione e i Cantoni eseguono le disposizioni degli accordi di associazione alla normativa di Schengen attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 57 Ufficio SIRENE

¹ Fedpol gestisce un servizio centrale (Ufficio SIRENE²⁴) responsabile del N-SIS²⁵.

²³ RS 0.362.2

²⁴ Supplementary Information REquest at the National Entry (richiesta di informazioni supplementari presso il servizio nazionale)

²⁵ Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

² L'ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per l'assistenza informativa di polizia relativa alle segnalazioni registrate nel SIS²⁶. Esso esamina l'ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali ed estere presenti nel SIS.

Sezione 6: Disposizioni complementari sull'assistenza informativa di polizia nei confronti degli Stati Schengen rilevanti per la trasposizione della Decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni

Art. 58 Oggetto, scopo e campo d'applicazione dell'assistenza informativa semplificata

¹ A complemento delle precedenti disposizioni del presente capitolo riguardanti l'assistenza informativa, la presente sezione disciplina l'assistenza informativa semplificata fra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e degli Stati Schengen finalizzata alla trasposizione della Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006²⁷, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (Decisione quadro 2006/960/GAI). Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 2.

² L'assistenza informativa semplificata di cui alla presente sezione ha luogo fra le autorità indicate, allo scopo di prevenire e perseguire reati, a condizione che una legge speciale o un accordo preveda che esse si possano scambiare dati per gli scopi summenzionati.

³ Per adempiere i propri compiti conformemente alla presente sezione, le autorità di perseguimento penale della Confederazione applicano l'intero capitolo 2 riguardante l'assistenza informativa di polizia.

⁴ I Cantoni applicano a loro volta l'intero capitolo 2 riguardante l'assistenza informativa di polizia quando eseguono il diritto federale, sempre che non esistano competenze cantonali sull'assistenza informativa di polizia nei confronti degli Stati Schengen.

⁵ La trasmissione di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen non può essere soggetta a norme più severe di quelle applicabili alla trasmissione alle autorità di perseguimento penale svizzere.

⁶ Le leggi speciali che prevedono norme più severe per la trasmissione di informazioni alle autorità di perseguimento penale estere, non si applicano alla trasmissione alle autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen.

²⁶ Sistema d'informazione Schengen

²⁷ GU L 386 del 29.12.2006 pag. 89

Art. 59 Autorità di perseguimento penale della Confederazione

¹ Oltre a fedpol sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente sezione le autorità che il diritto federale autorizza a esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per perseguire e prevenire reati.

² Quando le autorità eseguono procedimenti penali amministrativi, esse sono escluse dal campo d'applicazione della presente legge.

Art. 60 Autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen

Sono autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen le autorità ai sensi dell'articolo 2 lettera a della Decisione quadro 2006/960/GAI.

Art. 61 Informazioni

L'assistenza informativa di polizia ai sensi della presente sezione concerne qualsiasi tipo di dati detenuti da autorità di perseguimento penale e che riguardano reati passibili di una pena detentiva superiore a un anno.

Art. 62 Canali di comunicazione e servizi di contatto

¹ L'assistenza informativa di polizia tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen ha luogo tramite i canali esistenti ai fini della cooperazione internazionale in materia di perseguimento penale.

² Fedpol può fungere da servizio centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale.

Art. 63 Assistenza informativa spontanea di polizia

¹ Le autorità di perseguimento penale della Confederazione mettono spontaneamente a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen le informazioni di cui all'articolo 61 che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell'allegato 1.

² Sul ricorso all'assistenza informativa spontanea di polizia è allestito un rapporto annuale.

Art. 64 Approvazione di un'autorità giudiziaria

Se è necessaria l'approvazione di un'autorità giudiziaria, l'autorità di perseguimento penale richiesta la chiede d'ufficio.

Art. 65 Motivi di rifiuto

Oltre che nei casi menzionati nell'articolo 41, l'assistenza informativa va rifiutata, se la richiesta si riferisce a un reato passibile di una pena detentiva di un anno o meno.

Art. 66 Termini

¹ Se le informazioni richieste riguardano un reato di cui all'allegato 1 e sono disponibili immediatamente tramite l'accesso a una banca dati, si risponde alla richiesta entro i termini seguenti:

- a. otto ore per le richieste urgenti;
- b. sette giorni per le richieste non urgenti.

² Il termine di cui al capoverso 1 lettera a può essere prorogato fino a tre giorni; la proroga deve essere motivata.

³ In tutti gli altri casi si risponde alla richiesta entro 14 giorni.

Art. 67 Moduli

¹ Il DFGP designa i moduli da utilizzare per presentare una richiesta, per rispondere alle richieste estere nonché per l'assistenza informativa spontanea di polizia.

² Esso designa inoltre i moduli da utilizzare per motivare l'inoltro di una richiesta, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta.

Art. 68 Sviluppo dell'acquis di Schengen

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente accordi internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen che implicano una modifica dell'elenco dei reati di cui all'allegato 1.

² Per trasporre uno degli accordi internazionali di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può modificare provvisoriamente tramite ordinanza l'allegato 1 della presente legge. Contemporaneamente sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente la trasposizione a livello di legge dell'accordo internazionale in questione.

Titolo sesto: Sistemi d'informazione di polizia della Confederazione**Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 69** Principi

¹ Fedpol gestisce i seguenti sistemi d'informazione di polizia:

- a. il Sistema d'informazione e documentazione sugli eventi (art. 75);
- b. il Sistema d'informazione e documentazione sulle minacce (art. 76);
- c. il Sistema d'informazione sugli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive (art. 77);
- d. la Rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 78);
- e. il Sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 86);
- f. la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS; art. 87);

- g. il Registro nazionale di polizia (art. 88);
- h. il Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol (art. 89).

² Nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti legali.

³ Non è consentito trattare informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. Il trattamento è tuttavia lecito se un indizio fondato permette di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per preparare o commettere reati.

Art. 70 Trattamento di dati nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia

¹ Nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge formale ai sensi dell'articolo 3 lettera j della legge federale del 19 giugno 1992²⁸ sulla protezione dei dati (LPD) o da un accordo internazionale.

² Le autorità di altri Paesi e gli organi internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d'informazione di polizia mediante una procedura di richiamo informatizzata soltanto se lo prevede una legge formale ai sensi dell'articolo 3 lettera j LPD o un accordo internazionale.

Art. 71 Trattamento di dati per il controllo interno e la manutenzione informatica

¹ I servizi di controllo interni all'amministrazione e gli organi o le persone interni all'amministrazione incaricati di verificare l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati, possono trattare dati personali in tutti i sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge, se ciò è necessario per adempiere i loro compiti di controllo.

² Le persone incaricate della manutenzione informatica e della programmazione possono trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge unicamente se:

- a. è assolutamente necessario per svolgere i lavori di manutenzione e di programmazione; e
- b. è garantita la sicurezza dei dati.

²⁸ RS 235.1

Art. 72 Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

¹ I dati trattati nei sistemi d'informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione conformemente all'articolo 74 lettera d; in seguito sono cancellati.

² In ogni sistema d'informazione la cancellazione dei dati allo scadere della durata di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:

- a. i dati sono cancellati individualmente allo scadere della relativa durata di conservazione;
- b. i dati collegati fra loro sono cancellati in blocco allo scadere della durata di conservazione dei dati registrati più recentemente.

³ Se si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione di dati effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d'informazione. In tale occasione è esaminata la conformità di ogni blocco di dati alle disposizioni applicabili al relativo sistema d'informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati.

⁴ I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1–3 possono essere conservati in forma anonima se ciò è necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità.

⁵ I dati destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 73 Diritto d'accesso

¹ Il diritto d'accesso è retto dagli articoli 8 e 9 LPD²⁹.

² Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l'autorità che ha registrato o fatto registrare i dati nel sistema d'informazione.

³ L'UFM fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 83 relativi ai divieti e alle restrizioni d'entrata di sua competenza in virtù dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005³⁰ sugli stranieri (LStr).

⁴ Il MPC fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 79 (art. 95 e segg CPP³¹).

Art. 74 Disposizioni esecutive

Per ogni sistema d'informazione di polizia il Consiglio federale disciplina:

- a. la responsabilità per il trattamento dei dati;

²⁹ RS 235.1

³⁰ RS 142.20

³¹ FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)

- b. il catalogo dei dati trattati;
- c. l'estensione dei diritti d'accesso mediante una procedura di richiamo;
- d. la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
- e. la collaborazione con i Cantoni;
- f. la trasmissione, in singoli casi, dei dati dei sistemi d'informazione di polizia a terzi, sempre che questi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti;
- g. le disposizioni per garantire la sicurezza dei dati.

Capitolo 2: Sistemi d'informazione di polizia di sicurezza

Art. 75 Sistema d'informazione e documentazione sugli eventi

¹ Fedpol tratta le informazioni necessarie in vista delle misure di protezione di persone ed edifici ai sensi dell'articolo 4 e seguenti.

² Per adempiere tali compiti fedpol gestisce un sistema d'informazione e documentazione sulle persone minacciate e sugli eventi che le riguardano.

³ È consentito comunicare informazioni su persone ed eventi:

- a. agli organi di sicurezza civili e militari della Confederazione e dei Cantoni per proteggere le persone e gli edifici;
- b. agli organi di polizia svizzeri ed esteri per disporre ed eseguire misure di sicurezza.

⁴ I dati sono distrutti al più tardi cinque anni dopo la fine del bisogno di protezione.

Art. 76 Sistema d'informazione e documentazione sulle minacce

¹ Per adempiere i compiti legali fedpol gestisce un sistema d'informazione e documentazione, separato dal sistema di cui all'articolo 75, in cui sono registrati dati su persone:

- a. nei cui confronti vige il sospetto fondato che minaccino la sicurezza di autorità, persone ed edifici di cui fedpol garantisce la sicurezza;
- b. sono minacciate e possono beneficiare di misure di protezione disposte da fedpol.

² Nel sistema è consentito trattare le informazioni seguenti sulle persone di cui al capoverso 1:

- a. i dati personali;
- b. le opinioni e le attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali nel rispetto dell'articolo 69 capoverso 3;
- c. la salute delle persone che costituiscono una minaccia;
- d. la valutazione delle caratteristiche essenziali della personalità delle persone che costituiscono una minaccia;

- e. l'appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni nonché informazioni sui loro organi dirigenti;
- f. registrazioni sonore e visive;
- g. gli avvenimenti rilevanti per valutare la gravità delle minacce dirette contro le persone, segnatamente informazioni su condanne subite o procedimenti in corso.

³ Le informazioni provengono da:

- a. richieste rivolte ad altri servizi di fedpol;
- b. comunicazioni di servizi dell'amministrazione civile e militare;
- c. comunicazioni di rappresentanze svizzere ed estere, missioni permanenti o organi internazionali;
- d. comunicazioni di autorità di polizia e di perseguimento penale svizzere ed estere;
- e. fonti accessibili al pubblico;
- f. comunicazioni di privati;
- g. richieste di informazioni;
- h. ricerche e accertamenti eseguiti direttamente da fedpol;
- i. analisi di informazioni e comunicazioni.

⁴ Hanno accesso al sistema mediante una procedura di richiamo informatizzata i servizi di fedpol incaricati di:

- a. valutare le minacce per proteggere le persone e gli edifici minacciati;
- b. proteggere le persone minacciate;
- c. svolgere indagini nel settore della protezione dello Stato o del terrorismo per prevenire e perseguire attività criminali.

⁵ È consentito comunicare dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ai servizi e alle persone non direttamente collegati al sistema elencati qui di seguito:

- a. Dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell'amministrazione civile e militare per proteggere autorità, persone ed edifici;
- b. proprietari degli edifici occupati dalla Confederazione per impedire l'accesso alle persone non autorizzate;
- c. rappresentanze svizzere ed estere o organi internazionali per proteggere le persone protette in virtù del diritto internazionale pubblico;
- d. organi di polizia svizzeri ed esteri per adempiere i compiti di polizia di sicurezza;
- e. organizzatori di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per evitare un grave pericolo imminente.

Capitolo 3: Sistema d'informazione di polizia amministrativa

Art. 77 Sistema d'informazione sugli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive

¹ Fedpol gestisce un sistema d'informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all'estero.

² Nel sistema d'informazione è consentito registrare informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di lasciare la Svizzera, misure in virtù del diritto cantonale correlate ad atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive oppure altre misure quali divieti di accedere a stadi, se la misura:

- a. è stata pronunciata o confermata da un'autorità giudiziaria;
- b. è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o
- c. è necessaria per salvaguardare la sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.

³ Il sistema d'informazione elettronico contiene i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d'origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché l'autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni ed eventi.

⁴ Le autorità e i servizi di cui all'articolo 13 della legge federale del 21 marzo 1997³² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a trasmetterle a fedpol.

⁵ Le autorità preposte all'esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, sempre che ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

⁶ Fedpol verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.

⁷ Hanno accesso al sistema d'informazione mediante una procedura di richiamo i servizi di fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge, le autorità di polizia dei Cantoni, il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e l'amministrazione delle dogane.

⁸ Le autorità preposte all'esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se tali dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti violenti in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi soltanto nell'ambito dell'esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.

⁹ Fedpol può trasmettere dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri e ricevere tali dati. La trasmissione sottostà alle condizioni di cui agli articoli

³² RS 120

39 e seguenti. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti violenti in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

Capitolo 4: Rete dei sistemi d'informazione di polizia

Art. 78 Principio

¹ Fedpol gestisce una rete di sistemi d'informazione che comprende:

- a. il Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 79);
- b. il Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 80);
- c. il Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 81);
- d. il Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 82);
- e. il Sistema d'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse che comprende anche il Sistema d'informazione sui profili del DNA (art. 83-85).

² I sistemi sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d'accesso di verificare, mediante un'unica interrogazione, se determinate persone o organizzazioni figurano in uno o più sistemi della rete.

Art. 79 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione

¹ Fedpol gestisce il Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.

² Il sistema contiene i dati raccolti dalla PGF nel corso delle indagini di polizia giudiziaria svolte nell'ambito di procedimenti penali pendenti.

³ I dati sono trattati conformemente agli articoli 95 e seguenti CPP³³.

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo informatizzata:

- a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
- b. il MPC;
- c. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;

³³ FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum); attualmente art. 29^{bis} della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale; RS 312.0.

- d. fedpol e il Servizio informazioni della Confederazione, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

⁵ L'accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limitato per decisione del MPC.

Art. 80 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

¹ Fedpol gestisce il Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati raccolti dagli Uffici centrali di polizia giudiziaria nell'ambito dei loro compiti d'informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale previsti dalla presente legge e dagli accordi internazionali di cooperazione di polizia.

² Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di attività criminali che rientrano nella competenza della PGF quale ufficio centrale o organo di perseguimento penale. Il sistema contiene inoltre:

- a. dati relativi alle caratteristiche e alle tecniche di tali attività criminali;
- b. dati utili all'adempimento dei compiti della PGF provenienti da fonti pubbliche;
- c. rapporti sulla situazione nazionale e internazionale in materia di criminalità;
- d. risultati di analisi sulla criminalità.

³ Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

⁴ I dati del sistema possono essere registrati in categorie criminologiche. L'accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel Registro nazionale di polizia (art. 88), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale.

⁵ Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo:

- a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
- b. l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l'UFG per adempiere i compiti conferitigli dall'AIMP³⁴;
- c. i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell'ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF;

³⁴ RS 351.1

- d. fedpol e il Servizio informazioni della Confederazione, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

⁶ Se la PGF raccoglie i dati contenuti nel sistema all'insaputa della persona interessata, quest'ultima ne è informata conformemente all'articolo 12 capoverso 4.

Art. 81 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale

¹ Fedpol gestisce il Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per:

- a. lo scambio di informazioni:
 1. di polizia giudiziaria,
 2. concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale,
 3. utili alla ricerca di persone scomparse,
 4. utili all'identificazione di persone sconosciute;
- b. la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.

² Il sistema contiene:

- a. dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell'ambito di Interpol, di Schengen e di Europol nonché di altri canali della cooperazione di polizia;
- b. dati trattati nell'ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali di cui all'articolo 8.

³ Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:

- a. come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell'ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;
- b. nell'ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;
- c. nell'ambito della ricerca di persone scomparse e dell'identificazione di persone sconosciute.

⁴ Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.

⁵ Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

⁶ Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo:

- a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;

- b. l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e UFG, per adempiere i compiti conferitigli dall'AIMP³⁵;
- c. i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell'ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF.

Art. 82 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale

¹ Fedpol gestisce il Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale.

² Il sistema contiene dati raccolti dagli organi di polizia dei Cantoni nell'ambito di indagini preliminari e di indagini di polizia giudiziaria nei settori di loro competenza. Il trattamento di tali dati è disciplinato dal diritto cantonale.

³ Ogni Cantone può concedere l'accesso ai propri dati, mediante una procedura di richiamo, ai servizi di polizia e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni che, nell'ambito dei loro compiti, collaborano con il Cantone in questione.

⁴ I Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione di tali dati e a designare un organo incaricato di sorvegliarne l'osservanza.

Art. 83 Sistema d'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse

¹ Fedpol registra e memorizza i dati segnaletici (profili del DNA, impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) raccolti e trasmessi da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o dello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

² Fedpol gestisce a questo scopo il Sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene i dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato.

³ Oltre a fedpol sono autorizzate a trattare e a confrontare dati conformemente al capoverso 1 le autorità seguenti:

- a. il centro di calcolo del DFGP;
- b. l'amministrazione delle dogane;
- c. le autorità di polizia dei Cantoni.

⁴ I dati segnaletici di cui al capoverso 1 e i dati personali pertinenti sono trattati in sistemi d'informazione separati. I dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 2 mediante un numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a

³⁵ RS 351.1

effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati di cui al capoverso 2.

⁵ Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione di cui al capoverso 2 è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d'identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo informatizzata:

- a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
- b. l'UFG, per adempiere i compiti conferitigli dall'AIMP³⁶;
- c. il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia, per verificare l'identità delle persone oggetto di una ricerca.

Art. 84 Sistema d'informazione sui profili del DNA in particolare

¹ Come parte integrante del Sistema d'identificazione di persone di cui all'articolo 83 viene gestito un Sistema d'informazione sui profili del DNA.

² Tale sistema d'informazione serve a confrontare profili del DNA ai fini del procedimento penale e dell'identificazione di persone sconosciute, scomparse o decedute.

Art. 85 Registrazione nel Sistema d'informazione sui profili del DNA

¹ Nel sistema d'informazione sono registrati i profili del DNA concernenti:

- a. persone sospettate di essere gli autori di crimini o delitti oppure di avervi partecipato (art. 3 della legge del 20 giugno 2003³⁷ sui profili del DNA);
- b. persone condannate (art. 5 della legge sui profili del DNA);
- c. tracce e persone defunte (art. 4 della legge sui profili del DNA).

² Nel sistema d'informazione sono inoltre registrati i profili del DNA di:

- a. persone non identificate viventi o decedute (art. 6 cpv. 1 della legge sui profili del DNA);
- b. materiale biologico attribuibile a persone scomparse (art. 6 cpv. 3 della legge sui profili del DNA);
- c. parenti di persone decedute o scomparse che vanno identificate al di fuori di un procedimento penale (art. 6 cpv. 4 della legge sui profili del DNA).

³ Se risulta adempiuta una delle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, nel sistema d'informazione sono registrati i profili del DNA trasmessi dall'estero nell'ambito della cooperazione internazionale e necessari in procedimenti svizzeri (art. 13 della legge sui profili del DNA).

⁴ Non sono registrati nel sistema d'informazione i profili del DNA di:

- a. vittime identificate (art. 3 cpv. 1 lett. b della legge sui profili del DNA);

³⁶ RS 351.1

³⁷ RS 363

- b. persone autorizzate ad accedere al luogo del reato e le cui tracce vanno distinte da quelle dell'autore del reato (art. 3 cpv. 1 lett. b della legge sui profili del DNA);
- c. persone scagionate nell'ambito di un'indagine a tappeto (art. 3 cpv. 2 della legge sui profili del DNA);
- d. persone scagionate dal sospetto di aver commesso il crimine o il delitto in questione;
- e. persone che erano implicate in un procedimento che è stato abbandonato.

Capitolo 5: Altri sistemi d'informazione di polizia

Art. 86 Sistema di ricerca informatizzato di polizia

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il Sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantionali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- a. arrestare una persona o individuarne il luogo di soggiorno nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;
- b. fermare una persona per applicarle una misura tutoria o una misura privativa della libertà a scopo d'assistenza;
- c. individuare il luogo di soggiorno di persone scomparse;
- d. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale o la LStr³⁸;
- e. comunicare disconoscimenti di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;
- f. individuare il luogo di soggiorno di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un'assicurazione di responsabilità civile;
- g. ricercare veicoli e oggetti smarriti o rubati;
- h. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto d'entrata ai sensi dell'articolo 24 o un divieto limitato di lasciare la Svizzera ai sensi dell'articolo 25;
- i. prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un'autorità giudiziaria o tutoria;
- j. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza.
- k. controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all'articolo 64 capoverso 1 del Codice penale³⁹.

³⁸ RS 142.20

² Il sistema contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, a terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, inventori) e ai reati non chiariti.

³ Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

- a. fedpol per adempiere i compiti di cui al capoverso 1;
- b. la Commissione federale delle case da gioco, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e g;
- c. il MPC per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettera a;
- d. l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980⁴⁰ sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere c e i;
- e. l'UFG, nell'ambito dell'applicazione dell'AIMP⁴¹, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e g;
- f. l'UFM, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettera d;
- g. la Direzione generale delle dogane, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e g;
- h. le autorità della giustizia militare, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettera a;
- i. le autorità cantonali di polizia, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1;
- j. le altre autorità civili cantonali designate tramite ordinanza dal Consiglio federale, per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere b, c, e, f, g e i.

⁴ Per adempiere i loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante una procedura di richiamo:

- a. le autorità elencate nel capoverso 3;
- b. l'amministrazione delle dogane;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri;
- d. la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;
- e. gli uffici della circolazione stradale, per quanto concerne i veicoli;
- f. l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza relativi alle persone conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI⁴²;

³⁹ RS 311.0

⁴⁰ RS 0.211.230.02

⁴¹ RS 351.1

⁴² RS 120

- g. la Segreteria di Stato dell'economia e le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione e del mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema d'informazione;
- h. le autorità di rilascio di cui all'articolo 4 della legge del 22 giugno 2001⁴³ sui documenti d'identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;
- i. il Servizio informazioni della Confederazione per la ricerca del luogo di soggiorno di persone e per la ricerca di veicoli conformemente alla LMSI;
- j. le altre autorità giudiziarie e amministrative designate tramite ordinanza dal Consiglio federale.

⁵ Il Sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per consentire agli utenti menzionati al capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.

Art. 87 Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

¹ Fedpol gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS), avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.

² Il N-SIS serve per assistere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- a. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di soggiorno per un'inchiesta penale, per eseguire una pena o una misura oppure per procedere all'extradizione;
- b. ordinare e controllare divieti e restrizioni di entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato Schengen;
- c. individuare il luogo di soggiorno di persone scomparse;
- d. trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura tutoria o privativa della libertà a scopo di assistenza oppure per prevenire minacce;
- e. individuare il domicilio o il luogo di soggiorno di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell'ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
- f. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza;
- g. ricercare veicoli e altri oggetti smarriti o rubati;
- h. verificare se i veicoli loro presentati possono essere immatricolati.

⁴³ RS 143.1

³ Il sistema contiene dati segnaletici relativi alle persone, ai veicoli e agli altri oggetti ricercati.

⁴ I seguenti servizi possono comunicare segnalazioni da registrare nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- a. fedpol;
- b. il MPC;
- c. l'UFG;
- d. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
- e. le autorità preposte all'esecuzione delle pene;
- f. le autorità della giustizia militare e il Servizio informazioni della Confederazione;
- g. l'UFM;
- h. le rappresentanze svizzere all'estero;
- i. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;
- j. gli uffici cantonali della circolazione stradale;
- k. le altre autorità cantonali designate tramite ordinanza dal Consiglio federale incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.

⁵ I seguenti servizi possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati contenuti nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- a. fedpol, il Servizio informazioni della Confederazione, il MPC, l'UFG, le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e l'amministrazione delle dogane;
- b. l'UFM, le rappresentanze diplomatiche svizzere all'estero nonché le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione, sempre che necessitino di tali dati per controllare le segnalazioni di cui al capoverso 2 lettera b;
- c. gli uffici cantonali della circolazione stradale.

⁶ I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia comune da altri sistemi d'informazione di polizia, sempre che gli utenti dispongano delle autorizzazioni pertinenti.

⁷ Se necessario, i dati contenuti nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia e nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003⁴⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

⁸ Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

- a. il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;

⁴⁴ RS 142.51

- b. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la cooperazione con altre autorità federali e i Cantoni;
- c. le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a registrare direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
- d. le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
- e. i diritti delle persone interessate, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che le riguardano;
- f. l'obbligo di comunicare a posteriori alle persone interessate che le segnalazioni nel N-SIS di cui al capoverso 4 sono state distrutte, se:
 - 1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS,
 - 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e
 - 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
- g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

⁹ Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, è fatto salvo l'articolo 18 LMSI⁴⁵.

Art. 88 Registro nazionale di polizia

¹ Fedpol gestisce in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il Registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:

- a. nei sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni;
- b. nella Rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 78);
- c. nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 86);
- d. nel N-SIS (art. 87).

² Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

³ Il registro contiene le seguenti informazioni:

- a. l'identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare cognome, nome, pseudonimo, cognome(i) d'affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);
- b. la data dell'iscrizione;

⁴⁵ RS 120

- c. il motivo dell'iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
 - d. l'indicazione dell'autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi dell'assistenza giudiziaria e amministrativa;
 - e. la designazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.
- ⁴ Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo informatizzata:
- a. la PGF;
 - b. il MPC e le autorità di perseguimento penale dei Cantoni;
 - c. il Servizio informazioni della Confederazione;
 - d. il Servizio federale di sicurezza;
 - e. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
 - f. le autorità di polizia dei Cantoni;
 - g. il servizio incaricato della gestione del Sistema di ricerca informatizzato di polizia;
 - h. l'UFG per l'adempimento dei compiti conferitigli dall'AIMP⁴⁶;
 - i. l'amministrazione delle dogane;
 - j. la sicurezza militare;
 - k. le autorità della giustizia militare;
 - l. l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza relativi alle persone conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI⁴⁷.
- ⁵ Il Consiglio federale può limitare l'accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.
- ⁶ In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell'informazione, fedpol può riunire i dati riguardanti una medesima persona.
- ⁷ Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché è registrata in uno o più sistemi d'informazione di cui al capoverso 1. La registrazione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1.
- ⁸ Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro e quali dati registrare in quest'ultimo. In caso di collegamento sono tenute a rispettare:
- a. i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da registrare nel registro; e

⁴⁶ RS 351.1

⁴⁷ RS 120

- b. gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per agevolare lo scambio di dati.

Art. 89 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

¹ Fedpol gestisce il Sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti. Il sistema può contenere tutte le comunicazioni (trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, telefax) indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo.

² Il sistema d'informazione serve a trattare dati relativi alle pratiche di fedpol, a organizzare in modo efficace e razionale lo svolgimento dei lavori, a tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche e a elaborare statistiche.

³ I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d'informazione di polizia o ad altri sistemi d'informazione di fedpol. Quando i dati sono collegati a un altro sistema d'informazione, sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni concernenti l'accesso al sistema d'informazione principale.

⁴ Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

⁵ Il sistema contiene, separatamente dagli altri dati, anche dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse.

⁶ L'accesso al sistema mediante una procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e dell'UFG per l'adempimento dei compiti conferitigli dall'AIMP⁴⁸.

Titolo settimo: Diritti e obblighi

Art. 90 Impiego della coercizione e delle misure di polizia

¹ Per adempiere i compiti di cui alla presente legge, fedpol è autorizzato a ricorrere alla coercizione e alle misure di polizia.

² Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 20 marzo 2008⁴⁹ sulla coercizione (LCoe).

³ Fedpol designa i collaboratori autorizzati a ricorrere alla coercizione e alle misure di polizia e fa prestare loro giuramento.

⁴⁸ RS 351.1

⁴⁹ RS 364

Titolo ottavo: Impiego di società di sicurezza**Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 91** Oggetto e campo d'applicazione

Le disposizioni di cui al presente titolo sanciscono le condizioni minime alle quali un'autorità federale può impiegare una società di sicurezza in Svizzera o all'estero.

Art. 92 Principio

L'autorità federale può impiegare una società di sicurezza per adempiere:

- a. compiti di polizia di sicurezza ai sensi della presente legge;
- b. compiti sanciti da un'altra legge federale, sempre che essa preveda espressamente la loro delega a una società di sicurezza.

Art. 93 Identificabilità

L'autorità federale provvede affinché il personale di sicurezza sia identificabile quando esegue i propri compiti e non venga confuso con il personale di un'autorità.

Art. 94 Scambio d'informazioni

¹ L'autorità federale può comunicare alla società di sicurezza dati relativi a persone, in particolare dati personali e immagini, sempre che ciò sia indispensabile per l'esecuzione del compito di polizia di sicurezza che le è stato delegato.

² I dati sono comunicati alla società di sicurezza avvertendola espressamente di utilizzarli esclusivamente per lo scopo indicato dall'autorità federale.

³ Le società di sicurezza trasmettono all'autorità federale tutte le informazioni che riguardano dei reati.

⁴ Per il resto il trattamento di dati personali è retto dalle disposizioni applicabili agli organi federali contenute nella LPD⁵⁰.

Capitolo 2: Requisiti delle società di sicurezza**Art. 95** Condizioni

¹ Prima di ricorrere alle prestazioni di una società di sicurezza, l'autorità federale si assicura che quest'ultima soddisfi le seguenti condizioni:

- a. essa offre garanzie sufficienti per quanto concerne l'assunzione, la formazione e la sorveglianza del personale di sicurezza;

⁵⁰ RS 235.1

- b. la sua buona reputazione e serietà sono sufficientemente comprovate, in particolare dal rispetto di un codice di condotta, dall'esperienza, dalla clientela e dall'affiliazione a un'associazione professionale d'importanza nazionale;
- c. è solvibile;
- d. dispone di un sistema di controllo interno che garantisce il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale di sicurezza e che prevede misure disciplinari in caso di violazione;
- e. ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per un importo che corrisponde al rischio assunto.

² L'autorità federale può inoltre ricorrere alle prestazioni di una società di sicurezza che dispone di un'autorizzazione cantonale che garantisce in ugual misura il rispetto delle condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 96 Deroghe

Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle condizioni di cui all'articolo 95:

- a. per l'esecuzione di compiti di polizia di sicurezza all'estero;
- b. per la protezione o la guardia a opere militari.

Capitolo 3: Competenze

Art. 97 Impiego della coercizione e di misure di polizia

¹ Il personale di sicurezza può ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla LCoe⁵¹, soltanto se è data una base legale formale sufficiente.

² Nella misura in cui è necessario per adempiere i compiti di polizia di sicurezza ai sensi della presente legge, il personale di sicurezza può ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla LCoe, nell'ambito del diritto di polizia.

Art. 98 Contenuto del contratto

¹ Se una legge prevede il ricorso alla coercizione e a misure di polizia da parte della società di sicurezza, l'autorità federale stabilisce nel contratto se e in che misura sono necessarie per adempiere il compito.

² In caso affermativo l'autorità federale stabilisce i mezzi coercitivi e le misure di polizia cui il personale di sicurezza può ricorrere per adempiere il compito in questione. Per stabilirlo fa riferimento ai mezzi ausiliari e alle armi autorizzate dalla legge (art. 16 LCoe⁵²).

³ Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari del contenuto del contratto.

⁵¹ RS 364

⁵² RS 364

Art. 99 Legittima difesa e stato di necessità

Sono fatte salve le disposizioni rilevanti in materia di legittima difesa e stato di necessità.

Capitolo 4: Controllo**Art. 100** Segnalazione al servizio cantonale d'abilitazione

L'autorità federale è autorizzata a segnalare al servizio cantonale d'abilitazione le infrazioni commesse da una società di sicurezza o dal personale di sicurezza.

Art. 101 Controllo

L'autorità federale controlla mediante un insieme di strumenti adeguati il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 95 e l'adempimento regolare del contratto. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Titolo nono: Aiuti finanziari e indennità**Art. 102** Aiuti finanziari e indennità

¹ La Confederazione accorda un'equa indennità ai Cantoni che adempiono in ampia misura compiti di protezione ai sensi del secondo titolo o in caso di avvenimenti straordinari.

² La Confederazione accorda aiuti finanziari all'Istituto svizzero di polizia per le prestazioni fornite nell'interesse della Confederazione.

³ La Confederazione può accordare aiuti finanziari e indennità a Interpol e ad altre organizzazioni internazionali di polizia.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la natura degli aiuti finanziari.

Titolo decimo: Protezione dei dati e protezione giuridica**Art. 103** Obbligo di documentare

Fedpol documenta le attività svolte per adempiere i compiti di cui alla presente legge.

Art. 104 Protezione dei dati

Il trattamento di dati personali ai sensi della presente legge è retto dalla LPD⁵³, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

⁵³ RS 235.1

Art. 105 Protezione giuridica e responsabilità

¹ Sempre che la legge non disponga altrimenti, l'attività di fedpol e la protezione giuridica sono rette dalla PA⁵⁴, dalla legge del 17 giugno 2005⁵⁵ sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005⁵⁶ sul Tribunale federale.

² La responsabilità per danni è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁵⁷ sulla responsabilità.

Titolo undicesimo: Disposizioni finali**Art. 106** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 107 Disposizione transitoria

¹ La presente legge si applica ai contratti conclusi con società di sicurezza dopo la sua entrata in vigore.

² I contratti in corso con società di sicurezza, conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati entro tre anni al massimo alle presenti disposizioni.

Art. 108 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 109 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵⁴ RS 172.021

⁵⁵ RS 173.32

⁵⁶ RS 173.110

⁵⁷ RS 170.32

Allegato 1
(art. 63, 66 e 68)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI⁵⁸

DQ 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi	Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi (art. 111–114, 116 e 122 CP ⁵⁹)
2. Furti organizzati o con l'uso di armi	Furto e rapina (art. 139 n. 3, 140 CP)
3. Criminalità informatica	Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143 bis, 144 bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)
4. Sabotaggio	Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)
5. Truffa	Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)
6. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 ⁶⁰ elaborata in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee	Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di

⁵⁸ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

⁵⁹ Codice penale, RS 311.0

⁶⁰ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49

DQ 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
	un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP) Truffa in materia di prestazioni secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 DPA ⁶¹)
7. Contraffazione e pirateria in materia di prodotti	Contraffazione di merci (art. 155 CP) Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 64 cpv. 2 LPM ⁶²) Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes ⁶³) Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA ⁶⁴)
8. Racket ed estorsioni	Estorsione (art. 156 CP)
9. Dirottamento di aereo/nave	Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)
10. Traffico di veicoli rubati	Ricettazione (art. 160 CP)
11. Tratta di esseri umani	Tratta di esseri umani (art. 182 CP)
12. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi	Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio (art. 183–185 CP) Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)
13. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile	Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187 e 197 n. 3 CP)
14. Stupro	Violenza carnale (art. 190 CP)
15. Incendio volontario	Incendio intenzionale (art. 221 CP)
16. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive	Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226 ^{bis} e 226 ^{ter}

⁶¹ Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, RS 313.0

⁶² Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11

⁶³ Legge del 5 ottobre 2001 sul design, RS 232.12

⁶⁴ Legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore, RS 231.1

DQ 2002/584/GAI

Reati considerati dal diritto svizzero

	CP)
	Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull'energia nucleare (art. 88 LENu ⁶⁵)
17. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro	Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)
18. Falsificazione di mezzi di pagamento	Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP)
19. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi	Falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 251–253 e 317 n. 1 CP)
20. Partecipazione a un'organizzazione criminale	Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260 ^{ter} e 275 ^{ter} CP)
21. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi	Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260 ^{quater} CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm ⁶⁶)
22. Terrorismo	Finanziamento del terrorismo (art. 260 ^{quinqies} CP)
23. Razzismo e xenofobia	Discriminazione razziale (art. 261 ^{bis} CP)
24. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale	Genocidio (art. 264 CP)
25. Riciclaggio di proventi di reato	Riciclaggio di denaro (art. 305 ^{bis} CP)
26. Corruzione	Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322 ^{ter} –322 ^{septies} CP) Corruzione attiva e passiva e concorrenza sleale secondo la legge federale contro la

⁶⁵ Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare, RS 732.1

⁶⁶ Legge del 20 giugno 1997 sulle armi, RS 514.54

DQ 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
	concorrenza sleale (art. 4a in combinazione con l'art. 23 LCSI ⁶⁷)
27. Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a in combinazione con il cpv. 3 LStr ⁶⁸)
28. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita	Disposizione penale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport ⁶⁹ (art. 11f) Delitti secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 47 cpv. 1 e 2 LDerr ⁷⁰) Delitti secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1 e 2 LATer ⁷¹)
29. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte	Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24–29 LTBC ⁷²)
30. Traffico illecito di organi e tessuti umani	Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1–3 LCel ⁷³) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM ⁷⁴) Delitti secondo la legge sui trapianti ⁷⁵ (art. 69 cpv. 1 e 2)
31. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope	Disposizioni penali della legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup ⁷⁶)
32. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette	Delitti contro la legge sulla protezione degli animali (art. 27 LPAn ⁷⁷) Delitti secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb ⁷⁸) Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc ⁷⁹)

⁶⁷ Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, RS **241**

⁶⁸ Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, RS **142.20**

⁶⁹ Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport, RS **415.0**

⁷⁰ Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari, RS **817.0**

⁷¹ Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, RS **812.21**

⁷² Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS **444.1**

⁷³ Legge del 19 dicembre 2003 sulle cellule staminali, RS **810.31**

⁷⁴ Legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, RS **810.11**

⁷⁵ Legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti, RS **810.21**

⁷⁶ Legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, RS **812.121**

DQ 2002/584/GAI

Reati considerati dal diritto svizzero

Disposizioni penali della legge sulla
radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1
LRaP⁸⁰)
Disposizioni penali della legge
sull'ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1
e 2 LIG⁸¹)

⁷⁷ Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, RS 455
⁷⁸ Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, RS **814.01**
⁷⁹ Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS **814.20**
⁸⁰ Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione, RS **814.50**
⁸¹ Legge del 7 ottobre 1983 sull'ingegneria genetica, RS **814.91**

Allegato 2
(art. 58)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁸² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁸³ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁸⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005⁸⁵ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁸⁶ tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁸² RS **0.362.31**

⁸³ RS **0.362.1**

⁸⁴ RS **0.362.32**

⁸⁵ RS **0.362.33**

⁸⁶ RS **0.362.311**, non ancora entrato in vigore

Allegato 3
(art. 108)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le leggi federali qui appresso sono abrogate:

1. legge federale del 7 ottobre 1994⁸⁷ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
2. legge federale del 13 giugno 2008⁸⁸ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
3. legge federale del 12 giugno 2009⁸⁹ sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007⁹⁰

Art. 96 cpv. 2

² Sono salvi gli obblighi di informazione di cui:

- a. agli articoli 11, 13, 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 1997⁹¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b. all'articolo 20 della legge del ...⁹² sui compiti di polizia;
- c. all'articolo 29e della legge del 3 ottobre 1951⁹³ sugli stupefacenti, nonché
- d. all'articolo 29a della legge del 10 ottobre 1997⁹⁴ sul riciclaggio di denaro.

Art. 99 cpv. 3

³ Sono salve le disposizioni della legge del ...⁹⁵ sui compiti di polizia e quelle della presente legge relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.

⁸⁷ RU **1995** 875, **2000** 1367; **2001** 3071, **2003** 2133, **2008** 4989

⁸⁸ RU **2008** 4989, 6261

⁸⁹ RU ...

⁹⁰ FF **2007** 6327 (testo sottoposto a referendum)

⁹¹ RS **120**

⁹² RU ...

⁹³ RS **812.121**

⁹⁴ RS **955.0**

⁹⁵ RU ...

Art. 286a (nuovo) Delimitazione rispetto ad altre misure di ricerca e d'indagine

¹ Gli interventi di membri della polizia che allacciano contatti per scopi di ricerca o d'indagine senza rivelare la loro vera identità e funzione, non sono considerati inchieste mascherate fintanto che si rinuncia a infiltrare un ambiente criminale per creare un rapporto particolare di fiducia con le persone contattate.

² Per il grado d'ingerenza l'articolo 293 si applica per analogia.

Art. 288

¹ Il pubblico ministero può assegnare un'identità fittizia all'agente infiltrato e alla sua persona di contatto.

² Il pubblico ministero può garantire all'agente infiltrato e alla sua persona di contatto che non rivelerà la loro vera identità nemmeno nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui essi compaiono come persone informate sui fatti o come testimoni.

³ Se l'agente infiltrato o la sua persona di contatto ha commesso un reato nel corso dell'intervento, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.

2. Legge federale del 21 marzo 1997⁹⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 2 cpv. 4 lett. d, e ed f
Abrogato

Art. 5 cpv. 1 lett. b
Abrogato

Art. 13a, 28 cpv. 2 e 3
Abrogato

Sezione 5 (art. 22–24) e sezione 5a (art. 24a–24h)
Abrogate

3. Legge federale del 16 dicembre 2005⁹⁷ sugli stranieri

Art. 67 cpv. 2

² L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di:

⁹⁶ RS 120

⁹⁷ RS 142.20

- a. salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, previa consultazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP);
- b. prevenire atti violenti in occasione di manifestazioni sportive ai sensi dell'articolo 24 della legge del ...⁹⁸ sui compiti di polizia.

4. Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907⁹⁹

Art. 43a cpv. 4 n. 2

2. il servizio federale competente per la gestione del Sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 86 della legge del ...¹⁰⁰ sui compiti di polizia e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;

5. Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937¹⁰¹

Art. 285 n. 1^{bis} (nuovo)

Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a magistrati della Confederazione, membri dell'Assemblea federale o al procuratore generale della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 317^{bis} cpv. 2

² Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, con un'autorizzazione, allestisce o altera documenti da utilizzare nel corso di un'inchiesta mascherata.

Titolo prima dell'art. 349

Assistenza giudiziaria

Art. 351, 352, 353, 354, 355a, 355b, 355c, 355e

Abrogati

⁹⁸ RU ...

⁹⁹ RS **210**

¹⁰⁰ RU ...

¹⁰¹ RS **311.0**

6. Legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA¹⁰²

Art. 1 cpv. 1 e 3

¹ La presente legge determina a quali condizioni profili del DNA possono essere utilizzati nel procedimento penale.

³ I profili del DNA sono trattati esclusivamente in un sistema d'informazione della Confederazione. Tale sistema è disciplinato dalla legge del ...¹⁰³ sui compiti di polizia.

Art. 10-12

Abrogati

Art. 13 cpv. 1

¹ Nell'ambito e nel rispetto delle condizioni dell'assistenza informativa internazionale di polizia di cui agli articoli 45 e seguenti della legge del ...¹⁰⁴ sui compiti di polizia, fedpol può trasmettere richieste estere di esame di profili del DNA e presentare richieste svizzere.

Art. 14 cpv. 2 e 3

Abrogato

7. Legge del 20 marzo 2008¹⁰⁵ sulla coercizione

Art. 2 cpv. 2:

Nell'esercito la presente legge si applica:

- a. alla sicurezza militare;
- b. alle prestazioni di servizio d'appoggio in Svizzera a favore delle autorità civili della Confederazione.

Art. 6 lett. a^{bis}(nuova), c e c^{bis} (nuova)

- a^{bis}. l'allontanamento e la tenuta a distanza di persone;
- c. l'accesso a proprietà private e la perquisizione di locali;
- c^{bis}. la perquisizione di veicoli e altre cose mobili;

¹⁰² RS 363 (nella versione del 20 marzo 2009, cfr. FF 2009 1653)

¹⁰³ RU ...

¹⁰⁴ RU ...

¹⁰⁵ RS 364

Art. 19a (nuovo) Allontanamento e tenuta a distanza

Le persone possono essere allontanate o tenute a distanza temporaneamente da un luogo se:

- a. minacciano la sicurezza di autorità federali o di persone, edifici e installazioni la cui protezione compete alla Confederazione;
- b. ciò è necessario per proteggere informazioni classificate della Confederazione;
o
- c. ostacolano l'esecuzione della coercizione di polizia o di una misura di polizia.

Art. 20° (nuovo) Perquisizioni di veicoli e altre cose mobili

¹ È consentito perquisire veicoli e altre cose mobili se sono custodite da una persona che può essere perquisita in virtù dell'articolo 20.

² Se possibile la perquisizione avviene in presenza della persona proprietaria della cosa.

³ Se la perquisizione è eseguita in assenza di tale persona, essa è documentata.

8. Legge del 12 giugno 2009¹⁰⁶ sull'IVA*Art. 74 cpv. 2 lett. e (nuova)*

- e. in casi specifici e su richiesta motivata in modo circostanziato nei confronti delle autorità federali e cantonali di polizia per quanto riguarda i dati in possesso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, sempre che siano necessari per adempiere i compiti di polizia giudiziaria nella lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.

9. Legge del 3 ottobre 1951¹⁰⁷ sugli stupefacenti*Art. 29b cpv.. 1*

¹ Nell'ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d'indagine conformemente all'articolo 11 della legge del ...¹⁰⁸ sui compiti di polizia.

¹⁰⁶ FF **2009** 3789 (disegno sottoposto a referendum)

¹⁰⁷ RS **812.121** (nella versione del 20 marzo 2008, cfr. RU **2009** 2623)

¹⁰⁸ RU ...

Art. 29e cpv. 2

² I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all'Ufficio federale di polizia qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge, se si tratta di casi particolarmente gravi, che interessano l'estero o più Cantoni o che sono contraddistinti da particolari modalità di commissione. Le informazioni pertinenti sono di principio scambiate per via elettronica oppure registrate direttamente nei sistemi di trattamento dei dati dell'Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

10. Legge del 10 ottobre 1997¹⁰⁹ sul riciclaggio di denaro*Art. 23 cpv. 2*

² L'Ufficio di comunicazione verifica le informazioni ricevute e prende i provvedimenti per raccogliere le informazioni conformemente all'articolo 12 capoverso 2 lettere a-e della legge del ...¹¹⁰ sui compiti di polizia. Le autorità e i servizi di cui all'articolo 18 capoverso 1 della legge del ... sui compiti di polizia sono tenuti a cooperare con l'Ufficio di comunicazione e a informarlo. L'Ufficio di comunicazione può trasmettere dati personali a tali autorità e servizi, conformemente all'articolo 19 della legge del ... sui compiti di polizia.

Art. 32 cpv. 1

L'Ufficio di comunicazione scambia con le autorità estere di perseguimento penale le informazioni di cui al titolo quinto della legge federale de ...¹¹¹ sui compiti di polizia che sono necessarie per combattere il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqües} cpv. 1 del Codice penale¹¹²)

Art. 35 cpv. 1

Abrogato

¹⁰⁹ RS 955.0

¹¹⁰ RU ...

¹¹¹ RU ...

¹¹² RS 311.0

INDICE

Titolo primo: Disposizioni generali	1
Titolo secondo: Compiti di polizia di sicurezza	2
Titolo terzo: Compiti di polizia giudiziaria	3
Capitolo 1: Uffici centrali di polizia giudiziaria per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale	3
Capitolo 2: Ricerca di informazioni	4
Capitolo 3: Obbligo d'informazione delle autorità e trasmissione di dati personali	6
Capitolo 4: Compiti di polizia contemplati dal Codice di procedura penale	7
Titolo quarto: Compiti di polizia amministrativa	8
Capitolo 1: Misure contro la propaganda violenta	8
Capitolo 2: Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive	9
Capitolo 3: Misure per prevenire possibili reati	10
Titolo quinto: Cooperazione di polizia	11
Capitolo 1: Cooperazione di polizia in generale	11
Sezione 1: Forme e strumenti della cooperazione	11
Sezione 2: Principi della cooperazione internazionale di polizia	12
Capitolo 2: Assistenza informativa di polizia in particolare	13
Sezione 1: Disposizioni generali	13
Sezione 2: Disposizioni complementari sull'assistenza informativa internazionale di polizia	14

Sezione 3: Assistenza informativa di polizia nei confronti di Interpol	18
Sezione 4: Assistenza informativa di polizia nei confronti di Europol	18
Sezione 5: Assistenza informativa di polizia nei confronti degli Stati Schengen	18
Sezione 6: Disposizioni complementari sull'assistenza informativa di polizia nei confronti degli Stati Schengen rilevanti per la trasposizione della Decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni	19
Titolo sesto: Sistemi d'informazione di polizia della Confederazione	21
Capitolo 1: Disposizioni generali	21
Capitolo 2: Sistemi d'informazione di polizia di sicurezza	24
Capitolo 3: Sistema d'informazione di polizia amministrativa	26
Capitolo 4: Rete dei sistemi d'informazione di polizia	27
Capitolo 5: Altri sistemi d'informazione di polizia	32
Titolo settimo: Diritti e obblighi	38
Titolo ottavo: Impiego di società di sicurezza	39
Capitolo 1: Disposizioni generali	39
Capitolo 2: Requisiti delle società di sicurezza	39
Capitolo 3: Competenze	40
Capitolo 4: Controllo	41
Titolo nono: Aiuti finanziari e indennità	41
Titolo decimo: Protezione dei dati e protezione giuridica	41
Titolo undicesimo: Disposizioni finali	42

